



Invitando alla lettura dell'articolo di Federico Girelli, intitolato "L'indipendenza delle giurisdizioni speciali" (nel numero 1/2011 della rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti <http://rivistaaic.it/articolorivista/lindipendenza-delle-giurisdizioni-speciali>), ne sintetizzo di seguito taluni passaggi, utili a sostenere che il Consiglio Nazionale Forense non possa esser mantenuto, nella necessaria riforma della professione forense, come giudice speciale (della disciplina degli avvocati e della tenuta degli albi) che sia anche legislatore di settore (in quanto autore del codice deontologico) e amministratore.

RICORDA TRA L'ALTRO GIRELLI NEL DETTO ARTICOLO:

- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 16/2011, ha approfondito il "problema delle garanzie istituzionali di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", rilevando come questa sia «imposta al legislatore come finalità indefettibile dall'art. 108, secondo comma, Cost.»;
- che nella sentenza n. 87/2009 la Corte costituzionale ha chiarito che la Costituzione, pur distinguendo la giurisdizione ordinaria da quella speciale, «detta anche norme generali sulla giurisdizione e sul processo» e definisce «le garanzie necessarie al corretto svolgimento della funzione», tra le quali l'indipendenza dei magistrati, «che riguarda tanto la magistratura ordinaria, quanto le giurisdizioni speciali» (artt. 104 e 108 Cost);
- che con la sentenza n. 266/1988 la Corte ha chiarito che tali garanzie debbono essere "reali, oggettive", tali da salvaguardare "l'autonomia ed indipendenza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie", nella consapevolezza che l'indipendenza è certamente "forma mentale, costume, coscienza di un'entità professionale", eppure "in mancanza di adeguate, sostanzial[i] garanzie [...] degrada a velleitaria aspirazione". Insomma, l'"inerzia del legislatore nell'integralmente mandare ad effetto il chiaro, inequivocabile disposto di cui all'art. 108, secondo comma, Cost." determina illegittimità costituzionale";
- che nel 2008, l'allora Presidente della Corte costituzionale, ad un convegno organizzato per i sessant'anni della Costituzione, illustrando, tra l'altro, la nota sentenza 77/2007, ha affermato che «la pluralità di giurisdizioni non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale», atteso che, anzi, «l'esistenza di una pluralità di giurisdizioni (ordinaria e speciali)» è riconosciuta «al fine di assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia» (F. BILE, La giustizia, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant'anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2008, 147-148);
- che, sempre nella stessa celebrazione dei sessant'anni della Costituzione è stato ribadito da F. Cordero (F. Cordero, Miserie della procedura penale, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant'anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2008, 157) come, in tema di giustizia, il legislatore sappia anche essere "pasticheur" e, dato che ancor'oggi sembra che l'espressione "giustizia giusta" non sempre possa essere considerata una tautologia, appare quanto mai attuale per il legislatore, soprattutto se costituzionale, l'insegnamento di Marco Aurelio: «Non intraprendere nessuna azione a caso, né in altro modo che non sia perfettamente a regola d'arte» (Marco Aurelio, Pensieri, IV, 2, edizione a cura di M. Ceva, Milano, 1989, 59).

INOLTRE, per una disamina delle varie giurisdizioni nell'ordinamento italiano si veda V.

Il Consiglio Nazionale Forense quale giudice speciale? RIFLETTERCI BENE

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Mercoledì 23 Marzo 2011 11:38

BUSCEMA, I Giudici, Napoli, 2008.